PROVINCIA di TERNI

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

D.Lgs. n.152 del 3.4.2006, Norme in materia ambientale

Approvato con Delibera di Consiglio: n. 10 del 24/03/2025

INDICE

ART. 1 Premessa e ambito di applicazione pag. 5

ART. 2 Normativa di riferimento pag. 5

ART. 3 Definizioni pag. 7

ART. 4 Comunicazione di potenziale contaminazione
(art. 242 co. 1 e 2, art. 245, art. 304 co. 2,d.lgs. 152/2006) pag. 13

4.1 SOGGETTI che effettuano la Comunicazione pag. 13

4.2 AZIONI che devono essere poste in essere in caso di potenziale contaminazione pag. 13

4.3 CASI in cui deve essere prodotta la Comunicazione pag. 14

4.3.1 CASI in cui la Comunicazione viene fatta in seguito al rinvenimento del superamento delle CSC 10 pag. 16

4.4 CONTENUTO della Comunicazione pag. 17

ART. 5 Fase successiva alla comunicazione pag. 18

5.1 INDAGINI PRELIMINARI pag. 18

5.1.1.Contraddittorio analitico pag. 20

5.1.1.1 Contraddittorio richiesto dal Soggetto Responsabile pag. 20

5.1.1.2 Contraddittorio richiesto dalla Provincia di Terni pag. 21

5.2 ESITO delle indagini preliminari pag. 22

5.2.1 NON SUPERAMENTO delle CSC. AZIONI del Responsabile pag. 23

5.2.1.1 Ripristino della zona contaminata pag. 23

5.1.1.2 Autocertificazione pag. 23

5.2.2 SUPERAMENTO delle CSC. AZIONI del Responsabile pag. 26

ART.6 Comunicazione di potenziale contaminazione in caso di variabilità naturale/antropica (valori di fondo – vf) della concentrazione dei parametri di cui alla tabella. 2, allegato v, titolo 5, parte iv, d.lgs. 152/2006 pag. 26

6.1 Fenomeni antropici o naturali in aree NON CONTAMINATE pag. 27

6.1.1 AZIONI dell'interessato pag. 28

6.2 Fenomeni antropici o naturali in AREE CONTAMINATE pag. 29

6.3 Fenomeni antropici o naturali in aree non contaminate che coinvolgono i SEDIMENTI pag. 31

6.3.1 AZIONI successive alla Comunicazione pag. 32

ART. 7 Comunicazione per potenziale contaminazione in caso di "sversamento di olio dielettrico da trasformatore" in area agricola - distribuzione di energia elettrica pag. 32

7.1 AZIONI che devono essere poste in essere in caso di potenziale contaminazione pag. 33

ART. 8 Criteri identificativi dell'area agricola ai sensi del d.m. 46/2019 pag. 35

8.1 Richiami regolamentari e definizioni pag. 35

8.2 APPLICAZIONE del Regolamento (R) pag. 36

8.3 ESCLUSIONI dell'applicazione del Regolamento (R) pag. 36

8.4 CARATTERIZZAZIONE (Art. 3, Allegato 1, D.M. 46/2019) pag. 38

8.4.1 PROCEDURA pag. 38

8.4.2 AZIONI del Responsabile pag. 38

8.4.3 CONTENUTO della Comunicazione pag. 39

8.4.4 ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE presso il sito pag. 39

8.4.5 Attività' di controllo pag. 41

8.5 Soggetto non responsabile dell'inquinamento pag. 41

ART. 9 Attività di verifica e di controllo della provincia di terni pag. 42

ACRONIMI

Arpa Umbria = Arpa

Comune territorialmente competente = Comune Comunicazione di potenziale contaminazione = Comunicazione Concentrazione Soglie di Contaminazione = CSC Concentrazioni Soglia di Rischio = CSR
Conferenza dei Servizi = CdS Decreto
Legislativo = D.Lgs. Decreto
Ministeriale = D.M. Legge = L.
Legge Regionale Umbria = L.R.

Ministero dell'Ambiente = MATTM, MITE, oggi MASE Piano di campagna = p.c.
Provincia di Terni = Provincia Regione
Umbria = Regione
Responsabile della potenziale contaminazione = Responsabile Sito di Interesse Nazionale = SIN
Studio dei Valori di Fondo = Studio VF

U.O.S. Gestione Bonifiche Siti Contaminati = U.O.S. Valori di fondo = VF

ART. 1 - PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative relative all'oggetto con particolare riguardo alla fattispecie della Comunicazione che viene effettuata ai sensi del Titolo V, Parte IV, D.Lgs. 152/2006, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito collocato nel territorio della Provincia di Terni.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. n. 241 del 7.8.1990, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" (G.U. n.192 del 18.8.1990);
- L.R. n. 8 del 16.9.2011, "*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali"* (BUR n. S.o. n. 1 al n. 41 del 21.9.2011);
- D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006, "*Norme in materia ambientale*" (G.U. n. 88 del 14.4.2006);
- L.R. n. 11 del 13.5.2009, "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate"* (BUR n. S.o. n. 1 al n. 23 del 20.5.2009);
- D.L. n. 2 del 25.1.2012, "*Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale*" (G.U. n.20 del 25.1.2012), convertito con modificazioni dalla L. n. 28 del

24.3.2012 (G.U. n. 71 del 24.3.2012);

- D.L. n. 69 21.6.2013, "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*" (G.U. n.144 del 21.6.2013, Suppl. Ordinario n. 50), convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 9.8.2013 (G.U. n. 194 del 20.8.2013 - S.O. n. 63);
- D.M. n. 31 del 12.2.2015, "*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'art. 252, co. 4, D.Lgs. 152/2006*" (G.U. n.68 del 23.3.2015);
- D.P.R. 120 del 13.6.2017, "*Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 133 dell'1.9.2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 16 dell'11.11.2014*" (G.U. n.183 del 2.8.2017);
- Linee Guida SNPA n. 17/2018 (*ex* Manuali e Linee Guida ISPRA n. 189/2018) – ISBN: 978-88- 448-0924-9, Delibera Consiglio SNPA n. 41 del 3.10.2018;
- D.M. MATTM n. 46 dell'1.3.2019, "*Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 D.Lgs. 152/2006*" (G.U. n.132 del 7.6.2019);
- D.L. 76 del 16.7.2020, "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (G.U. n.178 del 16.7.2020, S.O. n. 24), convertito con modificazioni dalla L. n. 120 dell'11.9.2020 (G.U. n. 228 del 14.9.2020, S.O. n. 33);
- D.L. 77 del 31.5.2021 "*Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" (G.U. n. 129 del 31.5.2021);

- D.M. n. 45 del 26.1.2023, "*Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3, D.Lsg. 152/2006, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo*" (GU n. 97 del 26.4.2023).

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, al D.M. 31/2015 e al D.M. 46/2019 che di seguito si richiamano:

a) **sito**: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

b) **concentrazioni soglia di contaminazione** (**CSC**): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'AdR sito specifica, come individuati nell'Allegato 5, Parte IV, D.Lgs. 152/2006.

Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più CSC, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) **concentrazioni soglia di rischio** (**CSR**): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di AdR sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1, Parte IV, D.Lgs. 152/2006, e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica.

I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

d) **sito potenzialmente contaminato**: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSC, in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di AdR sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle CSR;

e) **sito contaminato**: un sito nel quale i valori delle CSR, determinati con l'applicazione della procedura di AdR di cui all'Allegato 1, Parte IV, D.Lgs. 152/2006, sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

f) **sito non contaminato**: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'AdR sanitario e ambientale sito specifica;

g) **sito con attività in esercizio**: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;

h) **sito dismesso**: un sito in cui sono cessate le attività produttive;

i) **misure di prevenzione**: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia. Tali misure hanno lo scopo di prevenire, ossia di impedire che la minaccia diventi reale, che si verifichi l'evento, o comunque di minimizzare la possibilità che tale minaccia si realizzi.

j) **misure di riparazione**: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;

k) **messa in sicurezza d'emergenza**: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura (presuppone che l'evento di contaminazione sia accaduto, non è una minaccia e/o un rischio, ma un dato di fatto), atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

l) **messa in sicurezza operativa** (**MISO**): l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le

persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

m) **messa in sicurezza permanente** (**MISP**): l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

n) **bonifica**: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle CSR;

o) **ripristino e ripristino ambientale**: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o di MISP, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

p) **inquinamento diffuso**: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o

biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;

q) **analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica** (**AdR**): analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1, Parte IV, D.Lgs. 152/2006;

r) **condizioni di emergenza**: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, come di seguito:

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;

4) pericolo di incendi ed esplosioni.

s) **suolo superficiale**: è la porzione di suolo compreso tra 0 ed 1 m di profondità da p.c. (in conformità al documento "*Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati*" elaborato dal gruppo di lavoro ARPA/APPA, ISS, ISPESL, ICRAM istituito e coordinato dall'ISPRA);

t) **suolo profondo**: è la porzione di suolo con profondità maggiore di 1 m da p.c. (in conformità al documento di cui alla lett. s);

u) **matrici materiali di riporto**: matrici costituite da una miscela eterogenea di

materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

I riferimenti al "suolo" si interpretano come riferiti anche a tali matrici.

v) **punto di conformità per le acque sotterranee** (**POC**): è il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali (vd. art. 76 e 300 D.Lgs. 152/2006). In attuazione del "principio generale di precauzione", il POC deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica;

w) **area agricola**: porzione di territorio destinata alle produzioni agroalimentari;

x) **produzioni agroalimentari**: attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano;

y) **valutazione di rischio**: valutazione complessiva degli elementi di potenziale rischio ambientale e sanitario associato all'esposizione indiretta per assunzione alimentare (criteri di cui all'Allegato 3, D.M. 46/2019);

z) **valore di fondo geochimico**: distribuzione di una sostanza nel suolo derivante dai processi naturali, con eventuale componente antropica non rilevabile o non apprezzabile.

ART. 4 - COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE (ART. 242 CO. 1 E 2, ART. 245,ART. 304 CO. 2, D.LGS. 152/2006)

La Comunicazione viene fatta al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, tramite la compilazione del "*MODELLO A - Trasmissione Comunicazione*" previsto dalla D.G.R. 1814/2010 *(D.G.R. n. 1814 del 13.12.2010. D.Lgs. 152/2006, Art. 196. Approvazione Linee Guida in materia di Bonifica di Siti Inquinati).*

4.1 - SOGGETTI CHE EFFETTUANO LA COMUNICAZIONE

I soggetti che effettuano la Comunicazione sono:

- il Responsabile della potenziale contaminazione che ha l'obbligo di effettuarla;
- il Soggetto non responsabile, ossia, il Proprietario o gestore dell'area che ha la facoltà di produrla, fatti salvi gli obblighi del Responsabile di cui sopra.

  Successivamente agli esiti della Comunicazione, tale Soggetto può attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di MISP/MISO, bonifica e ripristino ambientale.

4.2 - AZIONI CHE DEVONO ESSERE POSTE IN ESSERE IN CASO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE:

I Soggetti di cui al Paragrafo 4.1 sono tenuti a quanto segue:

a) adozione in modo tempestivo (entro 24 ore dall'evento) delle

necessarie misure di prevenzione;

b) trasmissione immediata della Comunicazione a:

- Comune – al momento del ricevimento l'operatore è abilitato immediatamente alla realizzazione degli interventi di prevenzione.
- Provincia
- Regione
- Prefetto (non è prevista la Comunicazione al Prefetto da parte del Soggetto non responsabile).

4.3 - CASI IN CUI DEVE ESSERE PRODOTTA LA COMUNICAZIONE

La Comunicazione deve essere presentata agli Enti competenti in caso di potenziale contaminazione nei seguenti casi:

- sversamento di olio dielettrico su suolo da trasformatori elettrici (MT/BT) collocati in testa a pali di sostegno;
- sversamento di carburante su suolo a seguito di incidenti stradali;
- sversamento di carburante su suolo e/o sottosuolo da serbatoi, da impianti distribuzione, ecc., presso punti vendita e aree di servizio;
- sversamento di gasolio di autotrazione su suolo e/o sottosuolo da serbatoi presso stazioni ferroviarie e sversamento di gasolio da serbatoi per riscaldamento edifici;
- rifiuti abbancati su suolo che producono eluato;

- combustione di materiali o di rifiuti depositati su suolo;
- rinvenimento di rifiuti interrati di varia natura (metalli, sostanze plastiche, amianto, scorie da produzione siderurgica, terre di fonderia, ecc.);
- eventi dannosi che si verificano presso impianti industriali (es. foratura vasche di cromatura, ed in generale, vasche contenenti prodotti di decappaggio e simili, ecc.) che comportano contaminazione industriale da metalli pesanti, sostanze organo-alogenate, ecc., su suolo ed acque sotterranee;
- mancata tenuta delle conduttore fognarie;
- *fall out* da ciminiere;
- <u>contaminazione storica</u> che deve potenzialmente comportare ancora rischi di aggravamento della situazione di contaminazione legata a:
  - ❖ formazione di eluato per lisciviazione dei materiali da parte di agenti atmosferici, per contatto con le acque di falda, ecc.;
  - ❖ rinvenimento di materiale antropico e/o rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, quali scorie di acciaieria, inerti, materiale plastico, prodotti di natura chimica come carburo di calcio, RSU, ecc.;
  - ❖ materiali abbancati e depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 915 del 10.9.1982, "*Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi*".

Non ricorrere il rischio di aggravamento nel caso di stabilizzazione del materiale

antropico/rifiuti, a seguito di fenomeni di mineralizzazione e simili.

4.3.1 - CASI IN CUI LA COMUNICAZIONE VIENE FATTA IN SEGUITO AL RINVENIMENTO DEL SUPERAMENTO DELLE CSC

La Comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 245 D.Lgs. 152/2006 dal Soggetto non responsabile successivamente all'accertamento dello stato di potenziale contaminazione del sito, con superamento dei valori di CSC per i paramenti indagati, mediante un Piano di indagini preliminari nei seguenti casi:

- attività di manutenzione, quali opere di ordinaria o straordinaria manutenzione, installazione strutture, ecc. (scavo per interrare un corrugato e simile, con successivo controllo analitico del terreno rimosso ai fini della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017);
- nei siti oggetto di bonifica, inclusi i SIN, in cui vengono realizzati: progetti del PNRR, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e di infrastrutture (compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative edilizie), opere lineari per l'esercizio di impianti/forniture di servizi, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, ecc..

4.4 CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La Comunicazione deve avere il seguente contenuto:

- aspetti pertinenti la situazione/evento:
  - generalità dell'operatore,
  - identificativi del sito: particelle catastali e relativa planimetria (carta a piccola scala corografica e stradale), ubicazione geografica mediante coordinate geografiche, itinerario stradale per raggiungere il sito, accessibilità,
  - matrici ambientali presumibilmente coinvolte;
- descrizione degli interventi da eseguire.

Copia della Comunicazione deve essere trasmessa anche ad eventuali soggetti utilizzatori/concessionari/proprietari, pubblici o privati, dell'area interessata dalla potenziale contaminazione.

Attuate le misure di prevenzione il Soggetto che fa la Comunicazione valuta *discrezionalmente* se attuare eventuali misure di messa in sicurezza d'emergenza, in considerazione della fattispecie che ha generato la potenziale contaminazione e del tipo di sorgente primaria.

La messa in sicurezza d'emergenza viene attuata con interventi immediati o a breve termine nel caso di eventi di contaminazione repentini**,** di qualsiasi natura, come nel caso di:

- concentrazioni attuali o potenziali di vapori in spazi confinati, prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

- presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o nella falda;
- contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
- pericolo di incendi ed esplosioni.

Effetti dell'attuazione delle misure d'emergenza:

- contenimento della diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, come nel caso di stendimento di materiale oleo-assorbente, pulizia del suolo con materiale assorbente, posizionamento di un telo e successive operazioni di scavo e rimozione, svuotamento di un serbatoio danneggiato, pulizia e prove *gas-free*, asportazione materiale residuo, inertizzazione, pulizia palo sostegno di trasformatore elettrico che ha sversato, ecc..
- isolamento della sorgente primaria di contaminazione con le matrici presenti nel sito, come nell'ipotesi di pompaggio pozzi contaminati, ecc.;
- rimozione delle sorgenti primarie e secondarie, come nel caso di estrazione serbatoio dal suolo e del terreno sottostante e limitrofo, ecc..

ART. 5 - FASE SUCCESSIVA ALLA COMUNICAZIONE

5.1 - INDAGINI PRELIMINARI

Le indagini preliminari consistono in prelievi ed analisi di campioni per le matrici suolo ed acque sotterranee, secondo le normi UNI 10802/2013 ed EPA, nelle zone

interessate dalla contaminazione, in relazione ai parametri oggetto della contaminazione.

Per la ricerca dei parametri, si deve fare riferimento alla fonte che ha causato la contaminazione, come nei seguenti casi:

- sversamento di olio dielettrico - idrocarburi pesanti, idrocarburi leggeri, PCB;
- sversamento di gasolio - idrocarburi pesanti, idrocarburi leggeri, IPA, PCB;
- impianti industriali - metalli pesanti, IPA, idrocarburi aromatici (benzene, toulene, etilbenzene, stirene, Xileni), solventi clorurati, diossine, furani, amianto, fitofarmaci, ecc.;
- distributori carburante - idrocarburi pesanti, idrocarburi leggeri, idrocarburi totali, BTEXS (benzene, toulene, etilbenzene, stirene, Xileni), MTBE, ETBE, piombo, IPA, ecc.;
- residui di combustione - diossine, IPA, ecc.;
- aree con depositi di scorie - metalli pesanti e floruri;
- *ex* discariche di rifiuti abbandonati - metalli pesanti, IPA, idrocarburi aromatici (benzene, toulene, etilbenzene, stirene, Xileni), solventi clorurati, diossine, furani, amianto, nitrati, nitriti, floruri, ecc.;
- tiro a volo - metalli, IPA.

Nell' entualità in cui la potenziale contaminazione sia riconducibile a più eventi, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, in base a:

- storia del sito,

- attività ivi svolte nel tempo,

come nell'ipotesi di un sito industriale/artigianale in cui si sono avvicendate negli anni attività produttive completamente diverse, quali, produzione di giocattoli, produzione di laterizi, manifatture tessili, ecc..

5.1.1 - CONTRADDITTORIO ANALITICO

5.1.1.1. - CONTRADDITTORIO RICHIESTO DAL SOGGETTO RESPONSABILE

Durante la fase delle indagini preliminari, nel caso in cui il Responsabile voglia avere maggiori garanzie, nel proprio interesse e ai fini della tutela ambientale può rivolgersi ad un organismo pubblico, inclusa l'ARPA territorialmente competente, per verificare in contraddittorio le attività di campionamento che intende effettuare (es. campioni di collaudo degli scavi effettuati per la messa in sicurezza di emergenza, ecc.).

Il contraddittorio deve essere svolto in un'unica fase, congiuntamente alla Società, in occasione del primo ed unico prelievo di terreni di parete e/o fondo scavo e non può essere effettuato successivamente al campionamento eseguito dalla Società interessata.

L'ipotesi del contraddittorio configura un'attività facoltativa che può essere effettuata a discrezione del Responsabile, per la quale dovrà provvedere in modo autonomo, secondo quanto previsto dai regolamenti interni della struttura di appartenenza, dalla relativa gestione organizzativa, dai sistemi di qualità adottati, e

simili.

Nel caso in cui il Responsabile richieda il contraddittorio alle Autorità sopra indicate, si delinea un rapporto di tipo contrattuale tra i due soggetti, nel quale l'organismo pubblico individuato fornisce al soggetto Responsabile un servizio per la verifica analitica dei contaminanti, in posizione di terzietà ed di imparzialità. Gli esiti di tale eventuale contraddittorio faranno parte della documentazione che verrà prodotta all'Amministrazione Provinciale con autocertificazione.

Rispetto alla descritta (eventuale) attività di contraddittorio, la Provincia non ha competenza in quanto trattasi di attività effettuata ad iniziativa del Responsabile e non prevista come obbligo/facoltà di legge. E' il caso dello sversamento da un trasformatore dell'olio dielettrico in esso contenuto sul terreno circostante: il Responsabile può rivolgersi ad Arpa per l'effettuazione del contraddittorio, che dovrebbe intervenire in virtù di un rapporto contrattuale, fornendo il servizio al soggetto richiedente (a titolo oneroso o meno, secondo quanto previsto dalle parti).

In questa fase non è previsto a livello normativo il coinvolgimento della Provincia.

5.1.1.2. - CONTRADDITTORIO RICHIESTO DALLA PROVINCIA DI TERNI

La Provincia si può attivare autonomamente per la verifica in contraddittorio dei campioni analitici presso un determinato sito nell'eventualità reputi opportuno, conveniente e necessario l'intervento di un organismo pubblico (art. 197, co. 2, D.Lgs. 152/2006) ai fini dell'attività di controllo di cui al co. 2, art. 242, D.Lgs. 152/2006, ed in considerazione delle preminenti esigenze di tutela ambientale.

L'attività in contraddittorio avviene secondo il seguente protocollo operativo.

- verifica della documentazione prodotta con la Comunicazione riferita alla collocazione del sito in cui si è verificato l'evento potenzialmente contaminante. E' il caso di sversamento di olio dielettrico, di Idrocarburi, ecc., in fondo agricolo coltivato, in prossimità di corsi d'acqua o fossi, in prossimità di pozzi d'acqua/sorgenti per uso potabile, controllo attività di monitoraggio della bonifica in corso, ecc.;
- richiesta di campionamento in contraddittorio ad un organismo pubblico (Università, ARPA, USL, ecc.), trasmessa anche al Responsabile, massimo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione;
- accordi per l'effettuazione del contraddittorio, che intercorrono tra i suddetti interessati.

5.2 - ESITO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Gli esiti delle indagini preliminari vengono trasmessi dal Responsabile agli Enti competenti con il **Modello B)** di cui alla D.G.R. 1814/2010, e possono verificarsi le seguenti casistiche:

1) non superamento del livello delle CSC,

2) superamento del livello delle CSC.

5.2.1. - NON SUPERAMENTO DELLE CSC. AZIONI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile una volta concluse le indagini senza che siano stati rilevati superamenti dei valori di CSC per i parametri ricercati, deve provvedere secondo ad effettuare le seguenti azioni.

5.2.1.1 - RIPRISTINO DELLA ZONA CONTAMINATA

Il Responsabile deve procedere al ripristino della zona contaminata mediante una serie di interventi/opere/operazioni che devono riportare l'area interessata dal fatto, in relazione alle matrici ambientali coinvolte, alla funzionalità originaria, ossia precedente l'evento.

E' il caso di ritombamento dello scavo con materiale certificato, dopo le verifiche analitiche di parete/fondo scavo, di emungimento e di trattamento delle acque sotterranee fino alla decontaminazione, ecc..

5.1.1.2. – AUTOCERTIFICAZIONE

Il Responsabile al termine delle attività svolte deve produrre l'autocertificazione comunicando i relativi esiti mediante il **Modello C)** di cui alla D.G.R. 1814/2010, che viene trasmesso ai seguenti soggetti competenti per territorio:

- Comune,
- Provincia.

L'autocertificazione conclude il relativo procedimento, salvo gli esiti dell'attività di

verifica e di controllo svolta dalla Provincia.

Tempi di presentazione.

L'autocertificazione deve essere presentata entro il termine di legge di 48 (quarantotto) ore dalla Comunicazione.

Ai fini del rispetto di tale tempistica particolarmente ristretta, la prassi è condizionata da vari fattori, quali:

- difficoltà per l'attuazione delle misure di prevenzione, in particolare, di quelle di messa in sicurezza di emergenza, rispetto all'ampiezza e alla collocazione dell'area interessata;
- difficoltà pratiche legate all'effettuazione delle indagini;
- tempi tecnici di elaborazione da parte del laboratorio di parte e di quello dell'Autorità pubblica (in caso sia stato effettuato il contraddittorio analitico);
- svolgimento delle attività di ripristino a seconda della zona oggetto dell'intervento e del tipo di contaminazione, ecc..

Di fatto, l'attività di ripristino comporta materialmente tempi più lunghi rispetto a quelli normativamente previsti, in particolare il tempo congruo è pari a circa 30/45 giorni dal ricevimento della Comunicazione stessa.

Contenuto dell'autocertificazione.

Il Responsabile produce l'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (*in tema di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, consapevole della responsabilità in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace o comunque non corrispondente al vero di cui all'art. 76 del citato D.P.R*.), e con la stessa deve

dichiarare:

1) di aver adottato le necessarie misure di prevenzione;

2) di aver adottato le eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza;

3) di aver svolto nella zona interessata dalla contaminazione un'indagine preliminare sui parametri oggetto di inquinamento, per la matrice interessata, come segue:
   - rappresentatività delle indagini effettuate circa le matrici indagate,
   - ubicazione di eventuali sondaggi o di saggi esplorativi/scavi, di piezometri, di *top soil* (georeferenziati),
   - individuazione dei parametri ricercati rispetto alla tipologia di contaminazione,
   - applicazione di metodiche analitiche appropriate;

4) di aver accertato il mancato superamento del livello delle CSC per la matrice interessata (tramite campionamento effettuato dal laboratorio di parte specializzato);

5) la comunicazione dell'eventuale validazione da parte dell'Autorità pubblica in caso di contradditorio analitico;

6) di aver provveduto al ripristino della zona contaminata;

All'autocertificazione deve essere allegata la documentazione necessaria a supporto, quale:

- relazione tecnico – descrittiva delle attività svolte che contenga tutte le informazioni sopra elencate, da 1) a 6);

- rapporti di prova del laboratorio di parte e di quello pubblico in caso di contraddittorio, attestanti il rispetto delle CSC;
- documentazione cartografica;
- Certificazione di Destinazione Urbanistica;
- rilievi fotografici dello stato dei luoghi dopo l'intervento di ripristino, ecc..

5.2.2. - SUPERAMENTO DELLE CSC. AZIONI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile, una volta concluse le indagini da cui si evidenzino superamenti dei valori di CSC per i parametri ricercati, ne dà immediata comunicazione a:

- Comune,
- Provincia,

con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi 30 (trenta) giorni trasmettere agli Enti competenti il Piano di Caratterizzazione.

ART. 6 - COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE IN CASO DI VARIABILITA' NATURALE/ANTROPICA (VALORI DI FONDO – VF) DELLA CONCENTRAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALLA TABELLA. 2, ALLEGATO V, TITOLO 5, PARTE IV, D.LGS. 152/2006.

Per quanto riguarda la concentrazione dei parametri previsti dalla Tab. 2, All. V, Tit. 5; Parte IV, D.Lgs. 152/2006, che possono essere assunti pari al valore di fondo

naturale esistente presso un'area oggetto di intervento/opere/lavori, si distinguono diverse fattispecie.

6.1 - FENOMENI ANTROPICI O NATURALI IN AREE NON CONTAMINATE

In alcune aree la potenziale contaminazione riscontrata tramite le indagini ambientali può essere determinata da fenomeni antropici o naturali che comportano il superamento di uno o più valori di CSC assumibili pari al valore di fondo esistente (ossia tali valori vanno a sostituire i valori di CSC previsti dalla norma).

E' il caso in cui vengono svolte attività di scavo a trincea per posa in opera di infrastrutture lineari, come gasdotti e simili, che interessano zone caratterizzate da manifestazioni:

- antropiche, quali sedimenti contaminati da sorgente industriale attiva, miniere dismesse, ecc.;
- naturali che per la loro natura comportano il superamento di una o più concentrazione di valori di CSC, come nel caso di cava collocata in distretto geologico vulcanico, di terreni arricchiti per fenomeni geologici, geomorfologici, geochimici, con concentrazioni elevate di parametri vari, quali Arsenico, Antimonio, Cobalto, oppure di acque sotterranee arricchite con Ferro e Manganese per variazioni naturali dell'ambiente geochimico, ecc..

6.1.1. - AZIONI DELL'INTERESSATO

Nel caso in cui il proprietario/gestore che realizza delle opere nelle aree come sopra descritte (Par. 6.1) intenda riutilizzare le terre/rocce da scavo prodotte dall'escavazione, deve effettuare i relativi accertamenti ambientali in riferimento ai parametri dell'Allegato 4, D.P.R 120/2017.

Ai fini della definizione dei VF dell'area oggetto di intervento, l'interessato deve porre in essere le seguenti attività:

- produrre la Comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 245 D.Lgs. 152/2006, con cui viene segnalato il superamento delle CSC di cui alle Colonne A e B, Tabella 1, All. 5 sopra descritto, e dei parametri di cui all'Allegato 4 D.P.R. 120/2017, per fenomeni di origine naturale nelle terre e rocce da scavo, agli Enti competenti:
  - Regione
  - Comune territorialmente competente
  - Provincia
  - Prefetto
- adottare le misure di prevenzione se ne ricorrono le condizioni;
- presentare all'ARPA un Piano di Indagine per definire i VF da assumere (il piano di indagine può fare riferimento anche a dati già pubblicati e validati da ARPA relativi all'area oggetto di indagine);
- eseguire il Piano di Indagine entro 60 giorni dalla sua presentazione, in contraddittorio con ARPA, con oneri a proprio carico;

- presentare ad Arpa e al Comune il Piano di utilizzo sulla base dei VF definiti da ARPA in base alle risultanze del piano di indagine e ad altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine.

All'esito viene meno la Comunicazione prodotta e la Provincia ne prende atto con nota trasmessa a:

- proprietario/gestore,
- Comune territorialmente competente.

6.2. - FENOMENI ANTROPICI O NATURALI IN AREE CONTAMINATE

In alcuni siti potenzialmente contaminati (fase precedente le operazioni di caratterizzazione e di AdR sito specifica) che ricadono in aree interessate da fenomeni antropici o naturali il superamento di uno o più valori di CSC può essere assunto pari al valore di fondo esistente per i parametri di interesse, come nei seguenti casi:

- indagini preliminari di cui all'art. 242, co. 2, D.Lgs. 152/2006, che abbiano accertato il superamento dei valori di CSC, prima dell'effettuazione delle operazioni di caratterizzazione e di AdR sito specifica;
- altre indagini pertinenti la gestione di un'area industriale, artigianale, ecc., da cui risultino superamenti dei valori di CSC;
- liste di siti a forte presunzione di contaminazione.

Ai fini della definizione dei VF dell'area in questione, l'interessato pone in essere le seguenti attività:

- produzione della Comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 245 D.Lgs. 152/2006, con cui viene segnalato il superamento delle CSC di cui alle Colonne A e B, Tabella 1, All. 5 sopra descritto, agli Enti competenti:
    - Regione
    - Comune territorialmente competente
    - Provincia
    - Prefetto
- Adozione di eventuali misure di prevenzione, se ne ricorrono le condizioni.
- Stesura di un apposito studio, validato da ARPA, affinché i superamenti possano essere assunti come VF per i parametri di interesse, facendo riferimento alle seguenti fattispecie:
    - attività e cronistoria delle attività antropiche svolte nel sito,
    - aree a maggiore possibilità di inquinamento e possibili percorsi di migrazione,
    - eventuali pregresse indagini ambientali,
    - identificazione delle possibili sostanze presenti, ecc..

Lo Studio VF viene prodotto agli Enti competenti per la relativa approvazione/asseverazione da parte della CdS.

6.3. - FENOMENI ANTROPICI O NATURALI IN AREE NON CONTAMINATE CHE COINVOLGONO I SEDIMENTI

Nel caso di aree industriali che non rientrano nella disciplina delle bonifiche, in cui sono impattati dal superamento i sedimenti (non previsti come matrice ambientale dal Tit. V, Parte IV, D.Lgs. 152/2006), che ricadono in aree non potenzialmente contaminate ma interessate da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di uno o più valori di CSC, quest'ultimo può essere assunto pari al valore di fondo esistente per i parametri di interesse.

Nel caso di superamenti delle CSC legati a fenomeni antropici o naturali, per definizione non può esserci un Responsabile della contaminazione e pertanto la relativa Comunicazione viene fatta ai sensi dell'art. 245 D.Lgs. 152/2006 dal proprietario e/o gestore dell'area che abbia rilevato il descritto superamento tramite campagne analitiche (anche in contraddittorio con l'Autorità pubblica) e trasmessa ai seguenti soggetti territorialmente competenti:

- Regione,
- Provincia,
- Comune.

E' l'ipotesi di aziende che producono batterie, accumulatori, ecc., di miniere o cave in disuso che potrebbero rilasciare metalli pesanti o simili nell'ambiente, collocate in un'area dove è riconosciuto scientificamente un fenomeno antropico che diffonde tali elementi nei sedimenti fluviali, lacustri, ecc..

6.3.1. - AZIONI SUCCESSIVE ALLA COMUNICAZIONE

Il proprietario/gestore dell'area interessata dal superamento per i sedimenti può attivare un tavolo tecnico con gli Enti preposti ai fini dell'elaborazione di uno Studio dei VF congiunto, finalizzato ad individuare i valori di concentrazione raggiunti per i parametri di interesse, che deve essere validato da ARPA ed approvato dagli Enti interessati in sede di CdS.

All'esito del procedimento di approvazione dello Studio VF viene meno la Comunicazione prodotta e la Provincia ne prende atto con nota trasmessa a:

- proprietario/gestore,
- Comune territorialmente competente.

Nel caso in cui il proprietario/gestore dell'area non intenda effettuare alcuno Studio VF per i parametri di interesse, gli Enti si devono attivare per svolgere le indagini ai sensi dell'art. 244 D.Lgs. 152/2006 (art. 245, co. 2, III cpv.).

ART. 7 - COMUNICAZIONE PER POTENZIALE CONTAMINAZIONE IN CASO DI "SVERSAMENTO DI OLIO DIELETTRICO DA TRASFORMATORE" IN AREA AGRICOLA - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

In merito alla fattispecie di Comunicazione trasmessa dal Responsabile, identificato nelle società distributrici di energia elettrica, nel caso di eventi di sversamento di olio dielettrico dai trasformatori posti in testa a pali di sostegno, collocati in area agricola (intesa come "*porzione di territorio destinata a produzioni agroalimentari*"),

deve essere verificata l'applicabilità del D.M. 46 dell'1.3.2019 "*Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 D.Lgs. 152/2006*".

7.1. - AZIONI CHE DEVONO ESSERE POSTE IN ESSERE IN CASO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE:

Il Responsabile è tenuto ad effettuare quanto segue:

1) immediata attuazione delle necessarie misure di prevenzione;

2) <u>attività</u> da porre in essere, prima di trasmettere la Comunicazione:

   a) verifica e valutazione nel più breve tempo possibile (ossia contestualmente all'adozione delle misure di prevenzione) della tipologia e dell'utilizzo effettivo dell'area interessata dallo sversamento, a prescindere dal fatto che vi sia o meno una coltura agraria in atto al momento dell'evento, in quanto rispetto agli obiettivi degli interventi di bonifica, la verifica delle concentrazioni di sostanze potenzialmente contaminanti presenti nel suolo deve essere compatibile con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale.

   b) Se all'esito della verifica/valutazione di cui al punto a) risulta che il sito in cui è avvenuto lo sversamento insista in area agricola destinata ad attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per produzioni per il consumo umano (o per alimentazione di animali destinati a consumo umano), deve essere individuato:

- il quantitativo di olio dielettrico sversato;
- la distribuzione spaziale degli inquinanti sul suolo, rispetto al palo di sostegno e al suo basamento, mediante documentazione fotografica, in particolare, con una foto reale e con una modificata con retinatura riportante la porzione di suolo interessata dallo sversamento e con *in legenda* i relativi metri quadrati di superficie;
- l'estensione della superficie interessata dallo sversamento rispetto alla superficie totale dell'appezzamento/fondo agricolo. Questo dato è necessario per comprendere la proporzionalità dell'area potenzialmente contaminata rispetto alla totalità della proprietà destinata a coltura agraria e, quindi, valutare se lo sversamento possa essere considerato effettivamente avvenuto in area agricola, come nel caso di una porzione interessata dallo sversamento pari a circa 10 mq di superficie – ossia di dimensioni contenute - attinente a terreno agricolo di oltre 1 ha, ecc..

Le attività di cui alla lett. b) dovranno essere inserite nell'autocertificazione per consentire le relative attività di controllo da parte delle autorità competenti:

- Provincia nell'ambito del D.Lgs. 152/2006 (l'autocertificazione deve essere prodotta successivamente al ripristino morfologico dell'area);
- Regione nell'ambito del D.M. 46/2019.

3) Comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi delle seguenti normative a seconda dei casi:

- art. 242, co. 2, D.Lgs. 152/2006 – Modello A, D.G.R. 1814/2010, nel caso di

area non agricola;

- D.M. 46/2019, in caso di area agricola.

4) Dopo la trasmissione della Comunicazione vengono intraprese le corrispettive attività:

- indagini preliminari sui parametri di interesse ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (area non agricola);
- caratterizzazione ai sensi del D.M. 46/2019 (area agricola).

ART. 8 - CRITERI IDENTIFICATIVI DELL' "AREA AGRICOLA" AI SENSI DEL D.M. 46/2019

8.1. - RICHIAMI REGOLAMENTARI E DEFINIZIONI

Il D.M 46/2019 è il Regolamento (R) di attuazione dell'art. 241 D.Lgs. 152/2006 che, in conformità alla Parte IV, Tit. V, D.Lgs. 152/2006 ed al principio comunitario "*chi inquina paga*" disciplina:

- messa in sicurezza
- bonifica
- ripristino ambientale

delle aree interessate da eventi che possono averne causato la contaminazione, anche potenzialmente, e destinate a:

1) produzione agricola (produzione agroalimentare, ossia l'attività di coltura

agraria, pascolo, allevamento per la produzione di alimenti destinati a consumo umano oppure ad alimentazione di animali destinati al consumo umano).

2) Allevamento.

8.2. - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (R)

Preliminarmente deve essere verificata la destinazione d'uso dell'area, come "*area agricola*", avvalendosi degli strumenti urbanistici vigenti.

8.3. - ESCLUSIONI DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (R)

Il D.M. 46/2019 non si applica nelle seguenti ipotesi:

- aree agricole che non sono destinate alla produzione agroalimentare, come nel caso di terreni incolti, terreni destinati alla produzione di legname, ad attività sportiva, a parcheggio, ecc..

  La classificazione di una zona come area agricola non presuppone necessariamente che le aree abbiano effettiva destinazione agricola, in quanto tale destinazione può essere utilizzata per il raggiungimento di scopi diversi rispetto alla "normale" esigenza di promuovere l'insediamento di specifiche attività agricole, silvo - pastorali, zootecniche o connesse con l'agricoltura, come nel caso delle seguenti fattispecie:

  - salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente e del valore storico di una determinata zona;
  - tutela di precisi equilibri dell'assetto territoriale comunale;

- orientamento degli insediamenti urbani e produttivi in determinate direzioni, sottraendo al contempo una parte del territorio comunale a nuove edificazioni;
- conservazione dei valori naturalistici e di contenimento del fenomeno di espansione edilizia, di per sé idoneo, quest'ultimo, a compromettere i valori paesaggistici della zona;
- salvaguardia di residue caratteristiche paesaggistiche ancora presenti;
- perseguimento di una migliore vivibilità della popolazione;
- contenimento degli ulteriori consumi del suolo;
- contenimento del fenomeno di espansione dell'aggregato urbano;
- impedimento di eccessivi addensamenti edilizi.

Tale principio è anche riconosciuto dalla Corte di Cassazione, secondo cui non è preclusa al proprietario di un terreno agricolo la "*possibilità di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, ed in particolare avendo riguardo ad utilizzazioni intermedie rispetto all'uso agricolo e quello edificatorio quali, ad esempio, il parcheggio, la caccia, lo sport e l'agriturismo*" (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16.12.2016 n. 5334; id. 12.5.2016 n. 1917; 16.11.2011 n. 6049; 27.7.2011 n. 4505; 13.10.2010 n. 7478; 27.7.2010 n. 4920).

8.4. - CARATTERIZZAZIONE (ART. 3, ALLEGATO 1, D.M. 46/2019)

Le procedure operative per la caratterizzazione delle aree sono attuate in conformità all'Allegato 1 D.M. 46/2019.

8.4.1. - PROCEDURA

La procedura è in capo al soggetto Responsabile della contaminazione.

8.4.2. - AZIONI DEL RESPONSABILE

Nel caso in cui si verifichi un evento che possa potenzialmente contaminare un'area agricola o nel caso di individuazione di contaminazione storica, il Responsabile deve operare come segue:

- adozione tempestiva delle misure di prevenzione;
- immediata Comunicazione ai seguenti soggetti territorialmente competenti (art. 304, co. 2, D.Lgs. 152/2006):
    - Regione
    - Provincia
    - Comune (il ricevimento della Comunicazione abilita immediatamente il Responsabile alla realizzazione delle misure di prevenzione)
    - ARPA
    - ASL
    - Prefetto
    - Ministero dell'Ambiente, per le aree ricadenti all'interno del perimetro di SIN

8.4.3. - CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La Comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti la situazione, ed in particolare:

- generalità dell'operatore,
- caratteristiche del sito interessato,
- matrici ambientali presumibilmente coinvolte,
- descrizione degli interventi da eseguire.

8.4.4. - ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO IL SITO

Le attività di caratterizzazione sono svolte dal Responsabile della contaminazione:

- in conformità alle previsioni dell'Allegato 1, D.M. 46/2019;
- sono comunicate preventivamente alle Amministrazioni competenti, sopra elencate. All'esito delle attività di caratterizzazione possono verificarsi le seguenti fattispecie.

1) Mancato superamento dei livelli di CSC di cui all'Allegato 2, D.M. 46/2019.

Il Responsabile entro 90 giorni dalla Comunicazione presenta agli Enti competenti:

- autocertificazione (art. 47 D.P.R. 445/2000), corredata dalla necessaria documentazione tecnica;
- Piano di Caratterizzazione contenente:
  - modello concettuale

- planimetria con i punti di campionamento/prelievo
- metodologie di campionamento ed analitiche rapporti di prova
- documentazione fotografica, ecc..

L'autocertificazione conclude il procedimento.

2) Superamento dei livelli di CSC, anche per una sola sostanza di cui all'Allegato 2, D.M. 46/2019. Il Responsabile della contaminazione è tenuto a porre in essere le seguenti azioni:

- immediata Comunicazione alle seguenti Amministrazioni territorialmente competenti:
  - Regione
  - Provincia
  - Comune
  - ARPA
  - ASL
  - Prefetto
  - Ministero Ambiente, nel caso di area agricola ricadente in SIN.

  La ASL al ricevimento della Comunicazione (prima di ricevere la Valutazione di Rischio) interviene subito come segue:

  - stabilisce le misure da adottare per garantire la sicurezza alimentare;
  - effettua opportuni **controlli** sui prodotti derivanti da produzioni agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC;

- Elaborazione della Valutazione Di Rischio (Allegato 3, D.M. 46/2019) per stabilire le necessità di intervento in relazione a:
  - ordinamento colturale effettivo e potenziale dell'area agricola, *oppure*
  - tipo di allevamento ivi praticato.

8.4.5. - ATTIVITÀ' DI CONTROLLO

Entro 30 giorni dalla dal ricevimento dell'autocertificazione la Regione in collaborazione con:

- ARPA
- ASL

attiva gli opportuni controlli (sopralluogo, controllo documentale, ecc.), in seguito ai quali può impartire prescrizioni integrative.

La Regione deve comunicare gli esiti del controllo (e le eventuali prescrizioni) alle Amministrazioni competenti, ossia, ARPA, ASL, Provincia, Comune, Ministero Ambiente per aree agricole ricadenti in SIN, Prefetto.

8.5. - SOGGETTO NON RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO

Per Soggetto non responsabile dell'inquinamento si intende il proprietario o il gestore dell'area che rileva il superamento delle CSC, oppure, il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC (Allegato 2, D.M. 46/2019). Fatti salvi gli obblighi del Responsabile, il proprietario dell'area oppure altro operatore interessato

ha facoltà di intervenire in qualunque momento per la realizzazione degli interventi necessari (interventi di bonifica) nell'ambito del sito in proprietà o in disponibilità.

Il Soggetto non responsabile è tenuto a

1) fare la Comunicazione alle Autorità territorialmente competenti:

- Regione
- Provincia
- Comune
- ARPA
- ASL
- Prefetto
- Ministero Ambiente, nel caso di aree agricole ricadenti in SIN;

2) attuare le necessarie misure di prevenzione.

ART. 9 - ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dall'autocertificazione (art. 242, co. 2, D.Lgs. 152/2006) la Provincia deve effettuare attività di verifica e di controllo, salvo sospensione per approfondimenti istruttori, che deve essere comunicata all'interessato.

Attività di verifica/controllo della Provincia:

- verifica istruttoria della documentazione prodotta, al fine di riscontrare le dichiarazioni espresse (autocertificate ai sensi dell'art. 71, co. 3 , D.P.R.

445/2000) rispetto alle attività effettuate.

Nel caso di fattispecie che non costituiscono falsità, rilevabili d'ufficio, quali:

- irregolarità delle dichiarazioni,
- incompletezza dei documenti,

la Provincia deve comunicarle all'interessato, che deve provvedere a regolarizzare/completare, conformemente a quanto indicato dalla Provincia. Nel caso in cui non provveda, il procedimento rimane sospeso fino alla regolarizzazione da parte dell'interessato o, in mancanza, fino alla definizione da parte della Provincia.

Nel caso in cui vengano evidenziate:

- dichiarazioni mendaci,
- formazione di atti falsi,

ricorre la relativa fattispecie penale che, una volta rilevata nell'ambito dell'attività istruttoria, deve essere segnalata dalla Provincia presso la competente Autorità Giudiziaria.

- Eventuale sopralluogo presso il sito d'interesse, da valutare caso per caso a seconda delle fattispecie, come nell'ipotesi di:
  - documentazione poco chiara;
  - vicinanza di corsi d'acqua rispetto all'area in cui si è verificato l'evento;
  - verifica dello stato dei luoghi in relazione alla destinazione urbanistica

(CDU), ecc..

- Controllo delle attività elencate ai Punti 1), 3), 4), 6) del Paragrafo 5.1.1.2

Nel caso di Comunicazioni inerenti le aree caratterizzate da VF, naturali ed antropici, l'interessato deve trasmettere:

- il Piano di Indagine in base al quale l'ARPA ha definito i VF, che costituisce Studio VF;
- il Piano di utilizzo delle terre/rocce da scavo;
- comunicazione del ripristino della zona in cui le CSC dei parametri ricercati sono state assunte pari al valore di fondo naturale esistente.

Con il ricevimento di tali documenti la Provincia conclude il procedimento relativo alla Comunicazione di cui al precedente Paragrafo 6 come segue:

a) redazione relazione istruttoria interna di verifica/disamina della documentazione prodotta dall'interessato;
b) nota di presa d'atto di conclusione del procedimento di Comunicazione ai sensi dell'art. 245 D.Lgs. 152/2006, che viene trasmessa a:
    - interessato,
    - Comune territorialmente competente.